



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Gara per l'affidamento per la durata di cinque anni del servizio di cassa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, mediante procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Premesso che l'Ente è attualmente soggetto al regime di Tesoreria Unica ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 8, del D. L. n. 1 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 e che, fatte salve eventuali modifiche normative, a partire dall'1/01/2022 l'Ente tornerà ad essere soggetto al regime di Tesoreria Unica mista.
2. Premesso che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/05/2018 è stato disposto, tra l'altro, che le Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dall'1/01/2019 ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le "*Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+*" emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le "*Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+*" pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;
3. Vista la circolare MEF n. 22 del 15/06/2018 con cui, in attuazione della Direttiva n. 2015/2366/UE (recepita dal D.lgs. 218/2017), sono stati individuati i principi che investono specificamente il mondo dei pagamenti pubblici, le peculiarità del servizio di tesoreria, gli aspetti che possono incidere sul rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il suo tesoriere/cassiere, le soluzioni contabili per consentire la corretta applicazione delle suddette fonti normative;
4. Costituiscono oggetto del presente servizio di cassa:
 - a) le riscossioni di tutte le entrate fruttifere ed infruttifere. L'esazione è pura e semplice, ossia senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare in ogni caso la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a carico dell'Ente ogni pratica legale od amministrativa per ottenere l'incasso;
 - b) i pagamenti delle spese dell'Ente, da effettuare in osservanza delle norme di legge su riportate e degli articoli successivi del presente capitolato;



- c) l'acquisto, la vendita, la custodia e l'amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente o depositati provvisoriamente da terzi. Questi ultimi non potranno essere svincolati se non previa autorizzazione dell'Ente, formalizzata con apposito mandato sottoscritto dai titolari delle funzioni come meglio individuati al successivo articolo 9;
5. Il servizio di cassa ricomprende, inoltre:
- a) l'attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di cassa dell'Ente;
- b) l'obbligo per il Cassiere di informare tempestivamente l'Ente di qualunque eventuale innovazione normativa in materia di finanza pubblica, al fine di consentire allo stesso di adottare i necessari provvedimenti;
- c) il servizio di remote banking che consenta all'Ente di ottenere, in tempo reale, la situazione contabile (movimenti e saldi) di tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell'Ente, dossier dei titoli a custodia ed amministrazione;
- d) il rilascio, su richiesta e nei limiti prefissati dall'Ente, di Carte di credito nominative, valide sia sul territorio nazionale, che all'estero, da utilizzare, sia come sistema di pagamento, che di prelievo di denaro contante;
7. Il servizio sarà disimpegnato dal Cassiere in tutti i giorni lavorativi e negli orari d'apertura al pubblico, per i servizi allo sportello; nell'intero orario di lavoro per i servizi on line.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata della presente convenzione è di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di convenzione.
2. Alla scadenza di tale termine, il cassiere si impegna, in caso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ne faccia richiesta, a proseguire la gestione del servizio di cassa per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi alle medesime condizioni.

ART. 3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO-REVISIONE PREZZI

1. L'importo a base d'asta, che sarà soggetto a ribasso è stabilito in € 51.509,25, oltre IVA, pari al valore onnicomprensivo forfettario stimato del contratto per la durata di anni cinque (corrispondente ad un importo di canone annuo pari ad € 10.301,85, oltre IVA). Non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3-bis D.lgs. 81/2008 e pertanto l'importo per oneri della sicurezza è pari a € 0,00 (zero). Il costo della manodopera Costo manodopera annuale: € 3.367,76 → **costo complessivo quinquennale manodopera: € 16.838,80, oltre IVA se dovuta.**

Alla scadenza di tale termine, il cassiere si impegna, in caso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ne faccia richiesta, a proseguire la gestione del servizio di cassa per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione, fino alla conclusione



delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

In tal senso il valore onnicomprensivo forfettario stimato totale del servizio per l'intera durata dello stesso, **ove venisse attivata l'opzione di prosecuzione**, quindi, per un totale di anni cinque e **ulteriori sei mesi** è pari ad € 56.660,17 (cinquantaseimilaseicentosessanta/17), oltre IVA.

In particolare:

- il valore stimato relativo ai cinque anni di contratto (60 mesi) è pari a € 51.509,25 (€ cinquantunomilacinquecentonove/25);
- il valore stimato relativo all'opzione di prosecuzione fino ad un massimo di mesi sei è pari a € 5.150,92 (€ cinquemilacentocinquanta/92), oltre IVA.

2. I prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente – in ossequio a quanto disposto dall'art. 106 Dl.gs. 50/2016 – a richiesta documentata dell'aggiudicatario, essere soggetti a revisione periodica annuale sulla base degli indici nazionali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati, forniti dall'ISTAT, rilevati al mese di dicembre dell'anno precedente.

ART. 4 CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Le condizioni economiche della convenzione saranno quelle oggetto di aggiudicazione nella formula onnicomprensiva forfettaria e resteranno invariate per tutta la durata del contratto, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate nei casi e nei modi previsti dal successivo art. 23.

2. Tutti i rapporti **di conto** dell'Ente, compresi quelli provvisori costituiti da terzi in favore dell'Ente, non dovranno comportare oneri a carico dell'Ente

3. Per l'effettuazione del servizio l'Ente corrisponderà annualmente, in via posticipata, dopo la chiusura di ciascun esercizio, all'Istituto di credito la somma onnicomprensiva forfettaria, riferita all'esercizio predetto, risultante dal ribasso di aggiudicazione oltre IVA, e quindi, senza ulteriori oneri di gestione a carico dell'Ente, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dal tesoriere (spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc.) da rimborsare al termine dell'esercizio finanziario, previa presentazione, da parte dello stesso, di apposita rendicontazione.

4. Il pagamento dell'importo dovuto per il servizio verrà effettuato con le seguenti modalità:

- versamento a mezzo rimessa diretta dell'intero importo a 30 giorni dall'acquisizione della dovuta fattura elettronica;
- ogni pagamento è subordinato all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva regolare ed in corso di validità (D.U.R.C.), nonché alla verifica di cui all'art. 48 – bis del DPR 602/73, recante "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" ove dovuto;
- con riferimento alle vigenti norme interbancarie e tenuto conto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il pagamento verrà effettuato



esclusivamente su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso Società Poste Italiane dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, previa avvenuta comunicazione del medesimo, indicante inoltre le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo;;

- la fattura elettronica di cui sopra dovrà altresì riportare le coordinate bancarie IBAN relative al predetto conto corrente dedicato, da utilizzare quale riferimento per il bonifico di pagamento;
- l'inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 13 agosto 2010 n. 136 comporterà la nullità assoluta dell'atto contrattuale, così come previsto dall'art. 3 – comma 8 della richiamata Legge.

Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 35 comma 18, del D.Lgs, n° 50/2016, è prevista l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità ivi previste all'interno del medesimo articolo.

5. Per tutte le operazioni e i servizi resi dal Cassiere, non connessi con il servizio di cassa e non ricompresi nelle condizioni di aggiudicazione della presente gara, eventualmente richiesti, ove le parti non concordino sulla loro prestazione a titolo gratuito, il Cassiere applicherà le condizioni più favorevoli praticate alla propria clientela primaria.

6. L'Ente, inoltre, come previsto dal proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per l'espletamento di particolari servizi può avvalersi dei conti correnti postali il cui traente sia il Cassiere, previa emissione di apposita reversale.

7. A partire dal momento in cui l'Ente tornerà ad essere soggetto al regime di Tesoreria Unica mista gli interessi attivi maturati sulle giacenze fruttifere dell'Ente saranno accreditati a favore dello stesso, che provvederà ad emettere la relativa reversale d'incasso. Durante l'esercizio finanziario, l'accredito degli interessi dovrà avvenire da parte del Cassiere a favore dell'Ente con cadenza trimestrale.

8. L'importo delle spese vive, di cui al precedente comma 4, previste dalla convenzione costituirà nota di debito a carico dell'Ente che provvederà ad emettere il relativo mandato a copertura. Tale importo dovrà essere addebitato, da parte del Cassiere all'Ente con cadenza annuale.

9. L'offerta risultata aggiudicataria della gara costituirà parte integrante della convenzione, alla quale risulterà materialmente allegata.

ART. 5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Cassiere, è obbligato, per l'intera durata dell'appalto, a garantire la presenza di almeno una sua filiale all'interno del limite urbano del Comune di Ancona Ancona, ove attualmente si trova la sede dell'Ente, o dalla eventuale futura sede.

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO



1. Il Cassiere prende atto che l'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. Dopo tale termine non potranno essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio di competenza dell'anno precedente, fatta eccezione delle operazioni di cassa relative alla regolarizzazione da parte dell'Ente di incassi e pagamenti riferiti all'anno precedente.

ART. 7

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. In relazione alla natura del servizio, fatto salvo il disposto dell'art. 1, comma 5, lettere a) e b), il Cassiere resta estraneo al bilancio di previsione dell'Ente e, pertanto, nell'esecuzione dei pagamenti lo stesso non sarà tenuto ad esperire i controlli propriamente previsti per i servizi di Tesoreria; per gli stessi motivi non sarà tenuto alla compilazione e presentazione dei conti consuntivi.

2. Le parti, di comune accordo, potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti opportuni e le varianti ritenute necessarie, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 23.

ART. 8

RISCOSSIONI E REQUISITI DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO

1. L'Ente delega il Cassiere ad incassare tutte le somme ad esso spettanti sotto qualsiasi titolo e causa, ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell'art.13 della L.84/94. La valuta dovrà essere quella del giorno dell'operazione.

2. Le entrate saranno introitate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ente, numerati progressivamente per ciascun esercizio finanziario. In caso di urgenza, su specifica richiesta dell'Ente, il Cassiere si impegna ad estinguere una o più reversali entro il giorno stesso del ricevimento.

3. Il Cassiere, anche senza la preventiva emissione di un ordinativo di incasso, è tenuto a riscuotere tutte le somme versate a qualsiasi titolo a favore dell'Ente, rilasciando una ricevuta contenente, oltre la causale, anche la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Di tali incassi sarà data immediata comunicazione all'Ente il quale, ai fini della regolarizzazione, provvederà ad emettere le relative reversali recanti l'indicazione "a copertura sospeso n.".

4. A fronte dell'avvenuto incasso il Cassiere rilascerà, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario e compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

5. Gli ordinativi di incasso (reversali) non riscossi entro il termine dell'esercizio in corso saranno restituiti dal Cassiere all'Ente.

6. Gli ordinativi d'incasso (reversali) dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:

a) la denominazione dell'Ente;



- b) la codifica SIOPE;
- c) l'indicazione del debitore;
- d) l'ammontare della somma da riscuotere;
- e) la causale del versamento;
- f) il numero progressivo dell'ordinativo d'incasso - senza distinzione tra conto competenza e residui - per esercizio finanziario;
- g) l'esercizio finanziario e la data d'emissione;
- h) l'indicazione di assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza o di esenzione dall'imposta di bollo;
- i) l'indicazione di assoggettamento o meno alle spese.
- j) l'eventuale indicazione "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera" nel caso in cui le disponibilità dell'Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato

ART. 9 PAGAMENTI E REQUISITI DEI MANDATI

1. Il Cassiere provvederà ad effettuare i pagamenti in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Ente e numerati progressivamente per ciascun esercizio finanziario.
2. Per l'utilizzo delle giacenze si applicano le disposizioni in tema di Tesoreria Unica "pura" o "mista" tempo per tempo vigenti. L'anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili nelle contabilità speciali e presso il Cassiere.
3. Fermo restando il divieto assoluto di eseguire pagamenti senza la preventiva emissione del mandato, il Cassiere effettuerà i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento o da altri obblighi di legge. Nei casi di urgenza e/o per particolari situazioni il Cassiere provvede al pagamento dietro disposizione scritta dell'Ente. L'Ente provvederà ad emettere il relativo mandato a copertura di quello provvisorio emesso direttamente dal Cassiere per la contabilizzazione dell'operazione, avendo cura di specificare in esso "a copertura del sospeso n.del"
4. I mandati dovranno essere, di regola, intestati individualmente ai singoli beneficiari, fatta salva la possibilità di emettere per specifiche esigenze mandati collettivi.



5. Per il pagamento degli emolumenti al personale potranno essere emessi, invece, uno o più mandati collettivi, contenenti l'elenco (informatico e/o cartaceo) dei singoli beneficiari e delle somme di pertinenza di ciascuno.

6. Il Cassiere provvederà alla estinzione dei mandati nei termini previsti dalla Circolare MEF n. 22 del 15/06/2018 secondo le modalità di pagamento tempo per tempo vigenti. Quest'ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa. A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà avvenire:

- a) per cassa, con quietanza diretta del creditore o di un suo delegato, previa autorizzazione dell'Ente;
- b) per mezzo di vaglia postale o cambiario non trasferibile da inviare a destinazione del creditore;
- c) per mezzo di bonifico bancario;
- d) per mezzo di accredito diretto in conto corrente postale o bancario;
- e) per mezzo di girofondi;
- f) modello F23/F24/F24EP
- g) transazioni tramite la procedura MAV.

Il Cassiere, per le modalità di pagamento dei mandati, si atterrà alle istruzioni di volta in volta indicate sugli stessi;

7. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei mandati, rispetto ai tempi suindicati, la banca sarà tenuta a pagare all'Ente, a titolo di penale, indipendentemente dalla prova del danno, una somma pari all'0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

8. Per i pagamenti sopra descritti costituiranno alternativamente valido scarico a tutti gli effetti:

- a) la quietanza del beneficiario;
- b) la copia del bonifico bancario;
- c) la ricevuta del versamento in conto corrente postale o bancario;
- d) la ricevuta del vaglia postale;
- e) l'annotazione del vaglia bancario non trasferibile.

Tali strumenti di scarico dovranno essere corredati dagli estremi del relativo pagamento.

In alternativa, ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede a comunicare/indicare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione informatica da inviare all'Ente.

9. A richiesta dell'Ente, il Cassiere è tenuto a fornire tutti gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito o la relativa prova documentale.

10. Il Cassiere provvederà a dare corso ai pagamenti solo entro i limiti delle disponibilità liquide esistenti sui conti e, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. I mandati di



pagamento che saranno emessi in mancanza totale o parziale di fondi saranno immediatamente restituiti all'Ente.

11. L'Ente s'impegna a non presentare al Cassiere mandati oltre il 23 dicembre di ogni anno, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre tale data e/o per altre eventuali necessità. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio in corso saranno restituiti dal Cassiere all'Ente per il pagamento in conto residui.

12. I mandati di pagamento dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) la denominazione dell'Ente;
- b) la codifica SIOPE;
- c) l'indicazione del creditore, completa dei dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale o partita I.V.A., nonché, ove occorra, di colui che risulti essere legalmente autorizzato a rilasciare quietanza con indicazione delle proprie generalità, della qualità e del titolo in forza del quale sia autorizzato a quietanzare;
- d) l'ammontare della somma da pagare e, in caso di trattenute operate e da operare, la somma netta da liquidare;
- e) la causale del pagamento;
- f) il numero progressivo dell'ordinativo di pagamento – senza distinzione tra conto competenze e conto residui – per esercizio finanziario;
- g) l'esercizio finanziario e la data d'emissione;
- h) le modalità di pagamento ed i relativi dati necessari;
- i) l'indicazione di assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza e/o l'eventuale norma di esenzione;
- j) l'indicazione di assoggettamento o meno alle spese;
- k) la data entro la quale, nei casi di pagamenti a scadenza fissa, il pagamento deve essere eseguito.
- l) L'eventuale indicazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera” nel caso in cui le disponibilità dell'Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato.

ART. 10 SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA FIRMA



1. Le riscossioni e i pagamenti sono disposti da soggetti autorizzati alla firma in forma congiunta che saranno individuati con appositi provvedimenti dell'Ente. Nei predetti provvedimenti saranno precisate altresì le funzioni, le facoltà e i poteri dei soggetti di cui sopra.
2. L'Ente, in ordine alle persone designate nei modi su indicati, s'impegna a trasmettere al Cassiere la seguente documentazione:
 - a) copia dei provvedimenti di autorizzazione;
 - b) fotocopia di un documento di identità della persona designata;
 - c) fotocopia del tesserino attributivo del codice fiscale della persona designata;
 - d) lo speciem della firma (estesa e breve) con la relativa autenticazione, entrambe acquisite su apposito modulo predisposto dal Cassiere.

L'Ente s'impegna, inoltre, a comunicare al Cassiere ogni successiva variazione dei dati su indicati.

ART. 11 TRASMISSIONE DELLE REVERSALI E DEI MANDATI

1. Gli ordinativi d'incasso e di pagamento saranno trasmessi dall'Ente al Cassiere secondo le modalità indicate all'art. 1, comma 2 del presente capitolato.

ART. 12 TRATTAMENTO FISCALE DEGLI IMPORTI RISCOSSI E PAGATI

1. Sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento dovrà essere indicato il trattamento fiscale a cui devono essere assoggettati i documenti giustificativi di introito o di spesa, con particolare riferimento alla legge sul bollo e alle altre disposizioni fiscali in vigore. Il Cassiere è, comunque, tenuto a fornire notizie o interpretazioni sulle norme vigenti in materia fiscale.

ART. 13 PAGAMENTO STIPENDI E COMPENSI

1. Il Cassiere assume l'obbligo di procedere al pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti per il personale dipendente dell'Ente nonché di compensi, il giorno 27 (ventisette) di ogni mese o il giorno che di volta in volta verrà indicato dall'Ente. Nell'ipotesi in cui il giorno 27 (ventisette) del mese coincida con un giorno festivo o comunque non lavorativo per l'Istituto aggiudicatario dell'appalto, il Cassiere procederà al pagamento degli stipendi e compensi il giorno lavorativo precedente. L'Ente farà di regola pervenire i mandati al Cassiere almeno due giorni prima rispetto a quello di pagamento delle competenze di cui al presente articolo, fermo restando che il Cassiere si impegna ad eseguire il pagamento anche in caso di ricevimento dei mandati il giorno stesso.

Resta inteso che nel giorno stabilito per il pagamento i beneficiari dovranno avere come disponibile nel proprio conto corrente sia la somma corrisposta su mandato dell'ente che la valuta.

Tale circostanza dovrà essere assicurata anche nei confronti di dipendenti dell'Autorità intestatari di conti correnti accesi presso altri istituti differenti dal Cassiere.

2. Il Cassiere procederà al pagamento delle competenze di cui sopra senza porre alcun onere a carico dei beneficiari, né dell'Ente.



ART. 14 MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E COMPENSI

1. L'Ente, in applicazione del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, collaborerà con il Cassiere per la massima diffusione del pagamento degli stipendi e/o di compensi a mezzo accredito su conto corrente bancario.

ART. 15 RISCOSSIONI E PAGAMENTI ALL'ESTERO

1. L'Ente, per provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti in valuta estera, inoltra al Cassiere apposita richiesta documentata. Il Cassiere, sulla base dei dati in essa contenuti, determina l'ammontare delle spese relative e procede agli adempimenti di propria competenza per effettuare la riscossione e il pagamento all'estero. Le operazioni all'estero verranno eseguite secondo le normative valutarie in vigore.

2. Il Cassiere dovrà provvedere alle riscossioni e ai pagamenti all'estero entro 4 (quattro) giorni dalla richiesta da parte dell'Ente. Per tutte le operazioni su indicate il Cassiere dovrà applicare all'Ente le condizioni più favorevoli praticate alla propria clientela primaria.

3. Si applicano, se e ove dovute, le disposizioni del combinato disposto degli articoli 1 e 3 del Regolamento UE n. 924/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, regolamento successivamente modificato dal Regolamento UE 19 marzo 2019, n. 2019/518/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

ART. 16 RENDICONTAZIONE

1. Il Cassiere provvederà a trasmettere la rendicontazione delle disposizioni eseguite secondo le modalità previste dalle *"Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+"* tempo per tempo vigenti.

ART. 17 OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE

1. Il Cassiere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa.

2. Il Cassiere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI/OIL e, con la periodicità concordata, l'eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa

3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Cassiere provvede alla trasmissione all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche cassiere e Banca d'Italia.



4. Il Cassiere dovrà tenere regolarmente tutti i documenti contabili previsti dal presente capitolato, nonché tutti quelli che si renderanno necessari per garantire il miglior espletamento del servizio. Tale documentazione potrà essere verificata dall'Ente ogni volta ne riscontri l'esigenza.
5. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso a tutta la documentazione relativa alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei predetti soggetti, questi ultimi potranno effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.
6. Il Cassiere è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente tutta la documentazione contabile in suo possesso per ogni verifica ed ispezione che lo stesso andrà a disporre.
7. Il Cassiere è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio in merito a qualunque atto o informazione concernente l'Ente o i suoi creditori e debitori.
8. L'orario di svolgimento del servizio allo sportello sarà quello di apertura al pubblico; per i servizi on-line il servizio sarà espletato nell'intero orario di lavoro.

ART. 18 RESPONSABILITÀ DEL CASSIERE

1. Il Cassiere è responsabile, a norma di legge, dei fondi di cassa e di tutti i valori e carte contabili affidatigli dall'Ente e si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto.
2. Il Cassiere è, altresì, responsabile della regolarità delle operazioni eseguite rispondendo, in merito ad eventuali irregolarità verificatesi con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio tanto nei confronti dell'Ente quanto nei confronti dei terzi creditori.
3. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche degli eventuali valori dati in custodia.

ART. 19 PROCEDURE INFORMATICHE

1. Il Cassiere dovrà garantire gratuitamente collegamenti telematici efficienti tra la propria rete dati e quella dell'Ente, adeguando altresì le procedure informatiche in suo possesso, qualora risultino incompatibili con quelle in uso presso l'Ente.

ART. 20 EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI CASSA - GIACENZE

1. Nell'eventualità che durante la gestione annuale, si verifichi una momentanea carenza di liquidità e che contemporaneamente l'Ente debba provvedere a pagamenti urgenti, dovuti e non prorogabili, il Cassiere si **impegna, dietro adeguato preavviso, a concedere anticipazioni di cassa**



da concordare, applicando sugli utilizzi il tasso offerto in sede di gara, franco di C.M.S.T. (Commissione Massimo Scoperto Trimestrale).

2. Il Cassiere, pertanto, su richiesta dell'Ente, corredata da apposita deliberazione, concede anticipazioni di cassa entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
3. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di cassa, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al cassiere subentrante, estingue immediatamente il credito del cassiere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al cassiere subentrante la relativa esposizione debitoria.
5. A partire dall'eventuale momento in cui l'Ente tornerà ad essere soggetto al regime di Tesoreria Unica mista varrà il tasso creditore annuo offerto in sede di gara sulle giacenze dei conti fruttiferi ed il tasso debitore annuo offerto.

Art. 21

TASSO DEBITORE E CREDITORE

1. Sulle anticipazioni ordinarie di cassa di cui al precedente art. 20, viene applicato il tasso di interesse passivo rilevato in sede di gara in relazione all'offerta del Cassiere aggiudicatario del servizio. L'Ente autorizza fin d'ora il Cassiere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l'Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0".
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti.
3. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato il tasso di interesse attivo rilevato in sede di gara in relazione all'offerta del Cassiere aggiudicatario del servizio. Il Cassiere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto le relative Reversali. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0".

Art. 22

GARANZIA FIDEIUSSORIA



1. Il Cassiere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente all'anticipazione di cassa concessa ai sensi dell'art. 20.

ART. 23

PRESTAZIONI CONTRATTUALI NON PREVISTE E MODIFICHE AL CONTRATTO

1. L'Ente, nel rispetto e nei limiti dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, durante lo svolgimento del servizio di cassa, potrà richiedere al Cassiere, previo accordo scritto con lo stesso, l'esecuzione di prestazioni non contemplate dal presente capitolato, dietro la corresponsione di eventuali diritti, interessi e commissioni. Inoltre, qualora se ne presentasse l'esigenza, le parti, di comune accordo, potranno altresì disporre la modifica di alcune disposizioni riportate nel capitolato in oggetto.

2. Al fine di assecondare le sopra evidenziate esigenze, sarà costituito un gruppo di lavoro Ente-Cassiere chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- a) esaminare, tempo per tempo, ogni questione che potrebbe sorgere in merito alla gestione del servizio di cassa;
- b) concordare eventuali modifiche e/o miglioramenti da apportare durante la gestione del servizio;
- c) adeguare il servizio di cassa alle modifiche normative e/o amministrative e di carattere procedurale o tecnologico che nel tempo si potrebbero verificare;
- d) analizzare qualunque sopravvenuta eventuale esigenza dell'Ente e quanto altro ritenuto di volta in volta opportuno.

Il gruppo di lavoro potrà essere convocato secondo necessità.

ART. 24

REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Qualora, dopo l'aggiudicazione, l'Aggiudicatario non ottemperi agli impegni assunti in sede di offerta, o non vi ottemperi nei tempi impegnativi dichiarati nell'offerta stessa, l'Autorità di Sistema Portuale, ferma restando la possibilità di agire per il risarcimento di eventuali danni prodotti in conseguenza del ritardo, interruzione e/o malfunzionamento del servizio, potrà procedere, a suo insindacabile giudizio a dichiarare la decadenza, con conseguente affidamento dell'incarico al Concorrente che segue in graduatoria. In tale evenienza, il Cassiere è comunque tenuto a proseguire nella prestazione del servizio stesso per il tempo necessario alla Autorità di Sistema Portuale per organizzare il servizio di cassa con altro Istituto.

2. La convenzione è soggetta a risoluzione nel caso in cui il cassiere comprometta per negligenza o imperizia la regolare esecuzione dei servizi e nei casi previsti dal D.lgs. 50/2016, oltre alla eventuale perdita di uno dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara.

ART. 25

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



1. L'Ente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata della convenzione per la gestione del servizio di cassa, nonché il risarcimento del danno e l'esecuzione in danno, previa diffida da comunicarsi al Cassiere a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, qualora il Cassiere:
 - a) incorra nella violazione delle disposizioni riportate nel presente capitolato;
 - b) sia sottoposto a scioglimento, fallimento, concordato o qualsiasi altra procedura concorsuale;
 - c) incorra in qualunque altra grave violazione, tale da arrecare pregiudizio alla prosecuzione della gestione del servizio.

ART. 26 SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni previste dal servizio in oggetto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui l'art. 105 del D.lgs. 50/2016, purché sia stata dichiarata l'intenzione di subappaltare in sede di gara, specificando attività che si intendono subappaltare e con le modalità meglio precisate nel disciplinare di gara.

ART. 27 GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e consegna per conto dell'Ente, nonché a garanzia d'ogni suo obbligo e responsabilità in dipendenza di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.
2. Ai fini della sottoscrizione del contratto, il Cassiere dovrà costituire una garanzia ai sensi dell'art.103 D.lgs. 50/2016.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993.

ART. 28 SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del cassiere.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Cassiere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Cassiere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto

ART. 30 DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI

1. Per gli effetti dell'affidamento del servizio e della stipula della convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso il Comune di Ancona.

ART. 31 FORO COMPETENTE

1. Il Foro di Ancona viene eletto quale foro competente per tutte le questioni che potrebbero sorgere.